

CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MORANDI" SITO IN VIA CAPUANA 22 ALL'A.S.D. VOLLEY PROMOTION ACTIVITY SPORT.

Premesso che la Città ha l'interesse a rinnovare la concessione per la gestione sociale dell'impianto sportivo municipale sito in Torino - Via Capuana n. 22 con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in Piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti Dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino in ottemperanza dell'art. 60 comma 2° del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione n. 188 del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008 mecc. n. 2008 07976/003 (esecutiva dal 10 gennaio 2009) e l'A.S.D. Volley Promotion Activity Sport con sede in Torino via Bartoli 20 - P.I. 09142930016, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, Via _____, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____ del Consiglio Comunale del _____, esecutiva dal _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

La Città di Torino assegna all'A.S.D. Volley Promotion Activity Sport, di seguito denominata concessionario o convenzionato, l'impianto sportivo denominato "Morandi" sito in Via Capuana n. 22, di complessivi mq. 1640 circa costituito da:

- un campo di calcio a 5 illuminato di m. 55 x 28 - recintato;
- un'area verde recintata adiacente la struttura (lato ingresso) di m. 2,50 x 25;
- due prefabbricati ad uso spogliatoi comprensivi di docce e servizi delle dimensioni m. 5,50x2,40;
- un prefabbricato ad uso servizio per disabili delle dimensioni di m. 2 x 2,40;
- un prefabbricato ad uso segreteria delle dimensioni di m. 5,50 x 2,40.

Il concessionario effettuerà la gestione per lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e difetti stessi.

ART. 2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORIA - NUOVE OPERE

Il concessionario dovrà realizzare le opere di cui al progetto e cronoprogramma presentati per un importo complessivo di Euro 105.770,97 oltre I.V.A. e si atterrà alle modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere a:

- rimozione manto erboso e sostituzione con nuovo in erba artificiale di ultima generazione;
- innalzamento reti di recinzione sulle testate del campo gioco;
- sistemazione impianto smaltimento acqua;
- messa in posa di una tribunetta spettatori (certificata).

Il suddetto Progetto dovrà essere presentato al Settore Edilizia Sportiva, per un parere di congruità, entro e non oltre 30 gg. dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione ed i lavori dovranno essere realizzati entro 18 mesi da tale data.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del concessionario.

Il concessionario dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni con particolare riferimento alla tribunetta che dovrà essere attestata con certificato di idoneità statica da professionista abilitato anche in ordine alla capienza che non dovrà superare i 70 posti.

I lavori dovranno essere garantiti dal concessionario con la prestazione di apposita cauzione tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere, di Euro 10.577,00 pari al 10% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla medesima Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

La suddetta polizza fidejussoria dovrà essere presentata agli uffici della Circoscrizione 10 entro i medesimi termini assegnati per la richiesta della necessaria concessione edilizia e/o autorizzazione.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni causati a terzi verificatesi nel corso di eventuali lavori.

Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto dal vigente D. Lgs. n°81 – 9 aprile 2008 – e a predisporre quanto necessario, ai sensi di detta normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) relativo in caso di interventi sul sito da personale degli Enti stessi o da Ditte cui hanno appaltato eventuali lavori e servizi. Ne consegue che è d'obbligo predisporre ogni segnaletica, informazione e altro atto e documento utile a garantire la sicurezza di chi è presente nell'impianto per i motivi più diversi.

ART. 3 – DURATA

La concessione avrà la durata di anni 15 anni (quindici anni) con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

Qualora gli interventi proposti dal concessionario non fossero portati a termine, la Città, oltre a provvedere all'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 2, riporterà la durata della concessione a cinque anni.

ART. 4 – CANONE

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 670,00 I.V.A. compresa, da pagarsi in unica rata anticipata al Cassiere della Circostrizione n. 10.

Il canone è stato determinato valutando il contenuto sociale della proposta di convenzione, la tipologia dell'impianto e la sua collocazione territoriale.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.

E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in gestione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

ART. 5 - FINALITÀ SOCIALI

Il concessionario si impegna a garantire:

- la presenza di un responsabile dell'Associazione, anche turnando, durante gli orari di apertura;
- il rispetto della normativa vigente in materia della salute pubblica in genere e della sicurezza sul lavoro;
- l'utilizzo gratuito campo, comprensivo del servizio di assistenza, mediante proprio personale, per le scuole di ogni ordine e grado, per le associazioni e cooperative con finalità sociali e di recupero, nonché dei servizi sociali e sanitari pubblici, che ne facciano richiesta alla Circostrizione X, nella fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

La Città e la Circostrizione 10 si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario.

ART. 6 - ORARIO DI APERTURA

Il concessionario dovrà garantire l'apertura dell'impianto nelle fasce orarie di maggior richiesta e accessibilità.

L'orario di apertura dell'impianto in ossequio alla Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo lo stesso art. 44 e 45 (Titolo V - Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di

Polizia Urbana, prevede di limitare lo svolgimento delle attività sportive rumorose fino e non oltre le ore 22,00.

L'impianto sportivo in questione, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Ambiente Territorio, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o di campionati.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale.

ART. 7 – TARIFFE

Per l'utilizzo dell'impianto e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione per gli impianti gestiti direttamente dalla Città, nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 8 - PUBBLICITÀ E SEGNALETICA

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D. Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- a) contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
- b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a Terzi, considerando Terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione 10 prima della stipula del contratto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10 – CUSTODIA

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI

Al personale dipendente impiegato presso il Complesso Sportivo dovranno essere applicate le vigenti normative sul lavoro. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili ai gestori, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE TERZI

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dallo stesso se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ARTICOLO 13 - BAR ED ESERCIZI PUBBLICI

Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione alla Città per la necessaria e preventiva autorizzazione.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei

confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ART. 14 – MANUTENZIONE

Durante la convenzione sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la struttura calcistica, compresi gli interventi sugli impianti tecnologici, delle attrezzature e comunque ogni altro interventi manutentivo connesso con la gestione dell'impianto nonché eventuali interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi adiacenti l'ingresso dell'impianto.

La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi dell'art. 2051 del C.C.. Perché il Settore Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del soggetto convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Tecnico competente non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al soggetto convenzionato.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare l'eventuale alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del soggetto convenzionato nella tutela delle specie pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti.

Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 15 - UTENZE E TASSA RACCOLTA RIFIUTI

L'onere relativo alle utenze sarà così suddiviso:

a carico del concessionario:

- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;
- interamente le spese telefoniche, la tassa raccolta rifiuti e la pulizia dei locali;

a carico della Città:

l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento.

Le utenze rimarranno intestate al concessionario che, su presentazione delle fatture di avvenuto pagamento, potrà richiederne il reintegro alla Circoscrizione 10 .

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate la disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento n. 295 e rendicontare mensilmente alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di utilizzo gratuito, la dichiarazione di gratuità rilasciata dal soggetto beneficiario. Tali introiti saranno dedotti dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi all'energia elettrica.

ART. 16 – CONTROLLI

Apposita Commissione di controllo verificherà periodicamente la puntuale osservanza della convenzione relazionando annualmente al Presidente di Circoscrizione 10.

Inoltre i Funzionari della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

ART. 17 – PENALI E REVOCA

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente articolo 16 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la commissione di cui al precedente articolo 16.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce e nell'acqua di balneazione;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- altri eventuali;

La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 18 – RECESSO

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato nel precedente art. 4.

ART. 19 - RESTITUZIONE IMPIANTO

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose, non di proprietà della Città, entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto, da parte del concessionario sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione igienico edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie –Settore Ispettorato.

ART. 20 – RINNOVO

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno 180 giorni prima della scadenza in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 6 del Regolamento della Città che regola la presente convenzione.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario costituisce cauzione definitiva di €. 1.005,00 tramite polizza fideiussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dallo stesso e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 22 - SPESE D'ATTO

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Nell'ipotesi di eventuali controversie il concessionario dovrà eleggere domicilio legale Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 10.